

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 – Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Stura di Lanzo, in Comune di Lanzo Torinese (TO), ad uso attività di cantiere mobile e temporaneo nell'ambito dei lavori di “ammodernamento della Galleria Monte Basso di Lanzo T.se sulla S.P. n. 1”, assentita alla Società Giuggia Costruzioni S.r.l. con la D.D. n. 224-2081 del 04/04/2025. RINNOVO Pratica n. A/1413. ASSENSO.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n.16-57 del 12/01/2026; Pratica n. A1413.

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di assentire alla Società Giuggia Costruzioni S.r.l., con sede legale in Comune di Villanova di Mondovì (CN), Via Cave n. 28/3, P.IVA03629600044, il rinnovo ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Stura di Lanzo, in Comune di Lanzo Torinese (TO), località Montebasso, ad uso attività di cantiere mobile e temporaneo nell'ambito dei lavori di “ammodernamento della Galleria Monte Basso di Lanzo T.se sulla S.P. n. 1”, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso “produzione di beni e servizi per gli usi direttamente connessi alla prestazione del servizio”;

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa sommersa, in modo che la portata massima non superi i l/s massimi 1 e l/s medi 0,02, per un prelievo massimo annuo che non superi i 100 mc;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per l'uso sopra indicato e il punto di attingimento sarà ubicato in destra orografica del Torrente Stura di Lanzo, in corrispondenza del viadotto "Lanzo" sulla S.P. n .1 censito al catasto del Comune di Lanzo Torinese al foglio n. 15 "STR - viabilità";
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale o inferiore al deflusso ecologico pari a 2.800 l/s nei mesi di aprile, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre, pari a 5.030 l/s nei mesi di maggio e di giugno, infine pari a 1.870 l/s nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di 1 anno, decorrente dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

7. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone minimo per produzione di beni e servizi relativo all'annualità 2026, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

8. ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 la presente licenza non potrà più essere oggetto di un ulteriore provvedimento autorizzativo. Ove il titolare abbia necessità di continuare il prelievo dell'acqua, dovrà presentare a questa Direzione, con congruo anticipo, domanda di concessione poliennale di derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 10R/2003;

(... omissis ...)